

Raimund Vidrányi
contro
Commissione delle Comunità europee

« Dipendente — Riconoscimento
dell'origine professionale di una malattia »

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 12 luglio 1990 447

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Perizia medica — Procedimento non contraddittorio — Comunicazione diretta di documenti medici — Obblighi dell'amministrazione — Insussistenza*
(Statuto del personale, artt. 26 e 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, artt. 17-23)
 2. *Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Perizia medica — Procedimento non contraddittorio — Diritti della difesa — Limiti — Audizione del dipendente — Potere discrezionale della commissione medica*
(Statuto del personale, art. 73)
 3. *Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Perizia medica — Sindacato giurisdizionale — Limiti*
(Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, art. 28)
1. Non ci si può avvalere dell'art. 26 dello Statuto per istituire, al di fuori dello specifico ambito fissato dalla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari, un procedimento in contraddittorio vertente su documenti di natura medica, nei quali rientra il carteggio scambiato tra il dipendente e l'amministrazione in ordine ad una decisione con cui si nega il riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia.

Nessuna disposizione della regolamentazione impone peraltro all'istituzione l'obbligo di trasmettere direttamente all'interessato l'intero carteggio suddetto.

L'istituzione non può nemmeno essere censurata per non aver trasmesso direttamente all'interessato, inserendole nel suo fascicolo personale o con altre modalità, relazioni mediche redatte nell'ambito del procedimento istituito dagli artt. 17-23 della regolamentazione e la cui specifica natura riservata è opponibile tanto all'interessato quanto all'autorità che ha il potere di nomina.

Il procedimento di cui trattasi è, invece, diretto a tutelare il segreto medico ed a conciliarlo con i diritti del dipendente, consentendogli l'accesso ai documenti medici che lo riguardano tramite l'intervento del suo medico di fiducia.

Per quanto attiene ai documenti connessi con l'indagine effettuata dall'amministrazione ai sensi dell'art. 17, n. 2, della regolamentazione, essi devono figurare nel fascicolo personale del dipendente solamente qualora gli accertamenti ivi contenuti possano interessare, al di fuori del procedimento istituito dalla regolamentazione, la posizione amministrativa dell'interessato, in quanto i fatti riportati costituiscono la base di rapporti riguardanti la sua competenza, il suo rendimento o il suo comportamento.

Dal canto suo, la regolamentazione non prevede la trasmissione diretta della relazione sull'indagine dell'amministrazione. Tale relazione riveste, infatti, carattere medico in quanto contiene accertamenti

di fatto connessi con un incidente verificatosi nell'esercizio dell'attività lavorativa, che possono servire da base per un procedimento inteso all'accertamento dell'esistenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Tuttavia, la « relazione medica completa », di cui il dipendente può chiedere l'invio al proprio medico di fiducia e che deve essere trasmessa ai membri della commissione medica prevista dall'art. 23 della regolamentazione, deve contenere la relazione sull'indagine.

2. La commissione medica è giudice della necessità di procedere all'audizione dell'interessato e, se del caso, della durata della medesima e ciò particolarmente in considerazione della maggiore o minore completezza del fascicolo medico di cui già dispone.

Data la natura dell'attività della commissione, che non ha lo scopo di risolvere una lite in contraddittorio, bensì di accertare dati clinici, siffatta audizione non è nemmeno necessaria in ossequio ai principi relativi al rispetto dei diritti della difesa.

3. Il controllo del Tribunale non si estende alle valutazioni cliniche propriamente dette della commissione medica, che devono considerarsi definitive qualora siano state effettuate ritualmente.

L'imputazione della malattia psichica del dipendente alla struttura della sua personalità e non alle sue condizioni di lavoro o al comportamento dei suoi superiori costituisce una valutazione medica di cui il Tribunale può conoscere limitatamente al profilo della sua motivazione.

Qualora la commissione medica non si sia basata su una concezione errata della nozione di malattia professionale ed abbia stabilito un nesso comprensibile fra gli accertamenti medici e le conclusioni della sua relazione, questa non è viziata

da difetto di motivazione, al pari della decisione con cui l'istituzione, in base alla relazione stessa, si rifiuta di attribuire origine professionale alla malattia del dipendente.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
12 luglio 1990 *

Nella causa T-154/89,

Raimund Vidrányi, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario sig.ra Blanche Moutrier, del foro di Lussemburgo, 16, avenue de la Porte-Neuve, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 13 gennaio 1989, con cui la Commissione si è rifiutata di riconoscere l'origine professionale della malattia del ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.